

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3437

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI e
D’AMBROSIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2005

—————

Modificazioni all’articolo 4, comma 2, lettera *d*), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

—————

ONOREVOLI SENATORI. – Il nostro Paese dispone di uno strumento di democrazia diretta «atipico», perché fornito di soli effetti abrogativi, che in numerosissime occasioni della sua storia è stato impiegato come valvola di sfogo per dare una soluzione univoca a questioni che il Parlamento non era stato capace di risolvere: il *referendum* abrogativo *ex* articolo 75 della Costituzione della Repubblica. Come noto il 12 e 13 giugno i cittadini italiani sono stati chiamati per esprimere il loro voto su quattro distinti quesiti abrogativi della legge 19 febbraio 2004, n. 40, meglio nota come legge sulla procreazione assistita. Una legge che, come noto, ha suscitato un acceso dibattito tra coloro che hanno sempre manifestato la scelta di astenersi dal voto referendario e, soprattutto, la necessità di doverla modificare in Parlamento. Il 17 maggio scorso l’Autorità per le garanzie sulle comunicazioni sulla base di quanto stabilito dalla legge 22 febbraio

2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» ha stabilito che le posizioni da tenere presenti nel calcolo degli spazi televisivi sul *referendum* sulla procreazione assistita debbono essere due, con riferimento al voto per il SI e il voto per il NO, escludendo completamente la posizione dell’astensione e vanificando di fatto lo sforzo di tutte le forze politiche che avrebbero voluto motivare al Paese le ragioni di modificare la citata legge n. 40 del 2004 in sede parlamentare. Per questi motivi con il presente disegno di legge si mira ad abbattere tale assurda discriminazione al fine di permettere che determinate materie, quali appunto quelle legate alla tutela della salute e dell’integrità della persona umana siano affrontate nella sede che gli è propria: il Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli, i contrari al quesito referendario e coloro che propongono l'astensione dal voto sul quesito stesso».

